



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 16/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1893

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14730 DEL 16/10/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA RURALE SUSSIDIATA DEL COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA (RC) – FRAZIONE CASTELLACE DAL DOTT. ROCCO D'AGOSTINO IN CAPO ALLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO CON RAGIONE SOCIALE “FARMACIA D'AGOSTINO ROCCO & FIGLI S.N.C.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*" approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "*Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*", con cui si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore "*Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco*";

- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

- con D.G.R. n. 2681 del 13 luglio 1992, esecutiva al n. 5795 del 2 settembre 1992, il dott. D'Agostino Rocco, farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale della Provincia di Reggio Calabria, è stato nominato titolare definitivo della sede farmaceutica sita nel Comune di Oppido Mamertina (RC) - frazione Castellace;
- con istanza datata 12 settembre 2025, trasmessa a mezzo PEC di pari data ed acquisita agli atti con prot. n. 673250 del 15 settembre 2025, successivamente integrata con PEC del 23 settembre 2025 conservata in atti, il dott. D'Agostino Rocco, farmacista, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società in nome collettivo di nuova costituzione avente ragione sociale "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", con sede legale nel Comune di Oppido Mamertina (RC) - frazione Castellace, Piazza Assunta n. 2, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica rurale del Comune di Oppido Mamertina (RC), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente nella frazione Castellace, Piazza Assunta N. 2, già condotta in forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù della D.G.R. n. 2681 del 13 luglio 1992;
- il giorno 27 giugno 2025, in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), con atto costitutivo di società in nome collettivo con conferimento di azienda a rogito notaio dott.ssa Rita Tripodi, Repertorio n. 111.184, Raccolta n. 36.010, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 2 luglio 2025 al n. 2204 Serie 1T, il dott. D'Agostino Rocco ed i figli dott. D'Agostino Simon Pietro e dott. D'Agostino Davide, tutti farmacisti, hanno costituito una società speciale in nome collettivo sotto la ragione sociale "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", con sede legale nel Comune di Oppido Mamertina (RC), Frazione Castellace, Piazza Assunta n. 2, avente per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie private, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;
- il capitale sociale della società "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", determinato in euro 12.000,00 e diviso in quote di partecipazione, risulta assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive proporzioni:
 - D'Agostino Rocco, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 4.080,00, pari al 34% dell'intero capitale sociale;
 - D'Agostino Simon Pietro, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.960,00, pari al 33% dell'intero capitale sociale;
 - D'Agostino Davide, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.960,00, pari al 33% dell'intero capitale sociale;
- con il summenzionato atto pubblico del 27 giugno 2025 a rogito notaio dott.ssa Rita Tripodi - Repertorio n. 111.184, tale capitale è stato contestualmente sottoscritto e liberato dai soci D'Agostino Simon Pietro e D'Agostino Davide mediante conferimento in denaro;
- il socio dott. D'Agostino Rocco, a copertura e completa liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta ha conferito in natura nella società "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", per la quale hanno accettato gli altri soci, il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Oppido Mamertina (RC), nonché la proprietà della connessa omonima azienda commerciale corrente nella frazione Castellace, Piazza Assunta n. 2, in pianta organica delle farmacie del suddetto Comune, già condotta in forma di impresa individuale in virtù della D.G.R. n. 2681 del 13 luglio 1992;

DATO ATTO CHE:

- il negozio giuridico di conferimento in natura di azienda-farmacia e quindi il conseguimento da parte della società "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*" della titolarità della summenzionata farmacia rurale, intesa come complesso di diritto di esercizio e connessa azienda commerciale, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva non retroattiva consistente nel rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale alla società conferitaria, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della

sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria medesima, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;

- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società conferitaria diviene titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica e proprietaria dell'azienda commerciale che vi è connessa; pertanto, fino all'avveramento della suddetta condizione sospensiva il possesso e la gestione dell'azienda farmaceutica restano in capo alla parte conferente, continuando la farmacia ad operare sotto forma di ditta individuale costituita in impresa individuale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al dott. D'Agostino Rocco, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. D'Agostino Rocco in qualità di titolare individuale della sede farmaceutica del Comune di Oppido Mamertina (RC) con esercizio nella frazione Castellace, Piazza Assunta n. 2, è classificata come farmacia rurale sussidiata e beneficia dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. per cui è esentata dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 19 settembre 2025 si è provveduto a convocare la riunione della Commissione Farmaceutica Regionale nominata con DDG n. per il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/1990;

PRESO ATTO del parere favorevole reso all'unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 29 settembre 2025, come evincesi dal verbale n. 4 del 29 settembre 2025 conservato in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 15 settembre 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0102531_20250915 del 15/09/2025, relativa alla società "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Oppido Mamertina (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente nella frazione Castellace – Piazza Assunta n. 2, dal dott. D'Agostino Rocco in capo alla società in nome collettivo di nuova costituzione avente ragione sociale "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*" (P. IVA 03334440801), avente all'attualità quali unici soci il dott. D'Agostino Rocco, il dott. D'Agostino Simon Pietro ed il dott. D'Agostino Davide, sotto la direzione tecnica del socio dott. D'Agostino Rocco, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0102531_20250915 del 15/09/2025, relativa alla società "*Farmacia D'Agostino Rocco & Figli S.n.c.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)